

Gli allevamenti biologici in attesa di regole certe



ALBERTO MENGHI
e **PAOLA VECCHIA**
Centro Ricerche
Produzioni Animali, Reggio Emilia

L'agricoltura biologica manifesta negli ultimi anni un trend di continua crescita. A livello nazionale il numero di aziende è decuplicato in soli sei anni, passando dalle 4.200 del 1993 alle circa 44 mila del 1998. In termini di superfici (biologiche e in conversione) dai 70 mila ettari del 1993 si è passati agli oltre 800 mila ettari del 1998. Nella sola Emilia-Romagna il trend può essere definito esponenziale: si è passati infatti dai 10.553 ettari di coltivazioni biologiche del 1996, ai 20.489 del '97, fino ai 41 mila ettari del 1998. Riguardo poi alle superfici investite nel 1998, circa il 93% interessa le colture erbacee, con forte presenza di erba medica (21.900 ettari), prato (4.300 ettari) e pascolo (1.190 ettari). Anche se non esiste un censimento specifico delle aziende e delle superfici destinate ad attività zootecniche biologiche, queste ultime cifre ci fanno intendere che il fenomeno sta coinvolgendo anche un numero elevato di aziende zootecniche. Tra queste troviamo allevamenti di ovicapri e avicunicoli, ma anche, per numero e consistenza, importanti allevamenti di bovini da latte e da carne e interesse crescente per i suini.

Le motivazioni di questo andamento sono da ricercare, da un lato, nella lenta ma costante crescita della domanda di mercato; dall'altro nei benefici dovuti all'attuazione del regolamento Cee 2078/92 che si sono coniugati, in tanti casi, al tentativo da parte di molti allevatori di rendere competitiva la loro azienda con la diversificazione della produzione. Un obiettivo che sarebbe stato difficile raggiungere o mantenere in condizioni di conduzione convenzionale.

In Emilia-Romagna l'agricoltura



Il settore sta crescendo, ma sconta la mancanza di un preciso quadro normativo; si aspetta un apposito regolamento comunitario.

biologica sembra aver trovato la sua sede naturale di diffusione nelle aree di montagna (24.139 ettari) e, più in generale, nelle aree svantaggiate, dove un'agricoltura di tipo "naturale" era già presente nella tradizione e nel patrimonio culturale e dove forse l'unica strategia di valorizzazione di un patrimonio di produzioni tipiche e di strutture produttive strettamente connesse con l'ambiente è da ricercarsi proprio nell'agricoltura biologica. L'allevamento biologico infatti può rappresentare una concreta opportunità, sia in termini economici, sia in termini socio-culturali. Oltre alle aree "svantaggiate", sono comunque in aumento anche diverse esperienze di zootecnia biologica frutto di scelte "alternative" operate da azien-

de sicuramente non marginali per produttività e livello tecnico-gestionale, situate in zone ad agricoltura e allevamento intensivi.

Lo sviluppo di questo comparto non poggia però su un impianto normativo certo. A tutt'oggi infatti non esiste per le produzioni zootecniche biologiche un quadro normativo comunitario di riferimento. In mancanza di questo, il regolamento Cee 1535/92, che modifica l'allegato n. 1 del regolamento Cee 2092/91 sul "Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari", specifica che "gli animali devono essere allevati secondo norme nazionali che disciplinano la zootecnia biologica o, in

mancanza, secondo pratiche riconosciute a livello internazionale". Ad esempio facendo riferimento alle indicazioni emanate dall'International federation of organic agricultural movements (Ifoam) o al recepimento di queste indicazioni da parte degli organismi nazionali di controllo.

Suini allevati all'aperto con metodo biologico.
(Foto Arch. Crpa)

Nell'allevamento biologico, gli animali devono avere accesso ad aree di pascolo ogni qualvolta le condizioni atmosferiche lo consentono.
(Foto Riccioni)



Un vuoto legislativo

Alcune Regioni italiane hanno provveduto a legiferare autonomamente, colmando questo vuoto legislativo, per consentire a imprese e operatori del settore di poter operare in certezza di diritto; la Regione Emilia-Romagna, nello specifico, ha emanato una legge per il settore agroalimentare biologico, e di conseguenza per il comparto zootecnico, anche se al momento manca ancora il disciplinare di riferimento.

A livello comunitario è da tempo in discussione una proposta di regolamento per il settore zootecnico che integra e modifica regolamento Cee

2092/91. L'iter di questa proposta è stato lungo, faticoso e, purtroppo, non ancora concluso, sia per la complessità dei problemi tecnici da affrontare, sia per la grande diversità dei sistemi zootecnici e ambientali dei Paesi dell'Ue. Allo stato attuale la proposta di regolamento e i numerosi emendamenti ad esso apportati sembrano aver definito una serie di norme da considerarsi con buona probabilità definitive.

Con l'obiettivo di chiarire in modo sintetico i concetti che stanno alla base della zootecnia biologica e gli orientamenti che sono in via di adozione da parte dell'Unione europea in questo settore, di seguito si farà riferimento alle proposte di regolamento della Commissione Com (96)366 def. e Com (97)747 e alle relative proposte di emendamento del Consiglio europeo, ultima delle quali la 13138/98 del 26 novembre 1998.

Stando a queste proposte, l'allevamento biologico è parte integrante dell'organizzazione dell'azienda agricola e rappresenta un anello fondamentale per chiudere il ciclo nutritivo del sistema agrobiologico. Il rapporto fra consistenza del bestiame allevato e superficie agricola aziendale dipende dalla possibilità di distribuire al terreno un massimo di 170 kg/ettaro di azoto, proveniente da deiezioni zootecniche, corrispondente ad un numero massimo di 2 Unità bovino/ettaro (per esempio: 2 bovini/equini adulti, 6,5 scrofe, 14 suini da ingrasso).

Gli edifici adibiti ad allevamento zootecnico devono essere costruiti in

modo da prevedere una zona al coperto e una superficie esterna pari almeno al 75% di quella al coperto, escluse le superfici destinate a pascolo. Gli animali devono infatti avere accesso ad aree di pascolo ogni qualvolta le condizioni atmosferiche lo consentono.

Le tecniche di allevamento

Le tecniche di allevamento devono poi essere in grado di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche ed etologiche dei soggetti in allevamento e devono puntare alla buona salute e al benessere degli animali, consentendone la libertà di movimento, il facile accesso alle mangiatoie e agli abbeveratoi, una buona luminosità e aerazione degli ambienti zootecnici e la disponibilità di un giaciglio o di una lettiera. Non sono ammessi edifici zootecnici con pavimenti integralmente fessurati.

Come per le aziende a indirizzo vegetale, anche per quelle zootecniche è previsto un periodo di due anni di conversione, durante i quali tutte le coltivazioni aziendali destinate alla produzione di alimenti per il bestiame devono seguire le norme dell'agricoltura biologica. I prodotti zootecnici possono essere commercializzati come biologici solo dopo un periodo minimo di allevamento degli animali previsto per ogni specie considerata. Si deve inoltre tenere conto delle esigenze della produzione e delle capacità di adattamento degli animali alle condizioni ambientali esistenti, dando preferenza alle razze e ai sottotipi autoctoni. I soggetti per la rimonta, per la produzione di carne, latte e uova possono provenire da altri allevamenti biologici o convenzionali in percentuali definite (sono previste e consentite eccezioni e condizioni particolari). È ammessa la fecondazione artificiale, mentre sono vietate le pratiche di embrio transfert e di manipolazione embrionale.

L'alimentazione

L'alimentazione deve rispondere ai fabbisogni degli animali e gli alimenti devono provenire da colture biologiche prodotte preferibilmente in azienda,

e/o essere sottoprodotti derivati dalla trasformazione di prodotti biologici. Il ricorso ad alimenti biologici extra-aziendali deve essere visto come integrazione delle produzioni aziendali. È ammessa l'utilizzazione di una quota (fino ad un massimo del 40% in particolari condizioni) di alimenti provenienti da coltivazioni in corso di conversione. Così come è ammesso l'uso di alimenti ottenuti da produzioni convenzionali ma solo per una piccola percentuale della quota di sostanza secca ingerita al giorno pari al 10% per i ruminanti e al 20% per le altre specie. Rigorosamente vietato l'uso di sostanze coloranti, conservanti, urea, aminoacidi di sintesi, sottoprodotti di origine animale. In nessun caso possono essere usati nelle razioni alimentari prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati.

Nell'allevamento biologico l'utilizzazione del pascolo per i ruminanti è

considerato essenziale, fatto salvo specifiche condizioni ambientali e climatiche; in ogni caso, il 60% della sostanza secca della razione deve provenire da foraggi freschi, secchi o insilati, con il divieto di uso esclusivo di questi ultimi.

La gestione dell'allevamento, soprattutto in termini di alimentazione e condizioni ambientali, deve favorire la resistenza alle malattie e la prevenzione delle stesse. È vietato l'uso di trattamenti preventivi allopatrici, di stimolatori della crescita, di ormoni per la sincronizzazione dei calori, ecc.. Per la cura degli animali ammalati si deve ricorrere all'omeopatia e alla medicina naturale. L'uso di medicinali di sintesi non viene completamente escluso (non più di due trattamenti allopatrici in un anno di vita produttiva o nell'arco di vita di quegli animali il cui ciclo produttivo è inferiore all'anno), ma deve essere fortemente limitato ai casi in cui i tratta-

menti prima citati dovessero risultare inadeguati per curare e per evitare sofferenze all'animale e comunque autorizzata da un controllo veterinario.

Gli animali sottoposti a cure allopatriche devono infine rispettare dei tempi di carenza doppi rispetto a quelli convenzionali prima dell'immissione in commercio del prodotto. Oltre alle vaccinazioni eventualmente previste dalla legge, sono ammesse solo quelle per debellare malattie che altrimenti non potrebbero essere controllate. Inoltre non sono ammesse mutilazioni di alcun genere, se non quelle che si possono rendere necessarie per tutelare la salute degli animali e per determinate caratteristiche dei prodotti (vedi castrazione).

La movimentazione degli animali deve avvenire nel rispetto degli stessi, evitando qualsiasi inutile sofferenza e stress. Deve essere poi garantita la rintracciabilità del prodotto lungo tutte le fasi della filiera. La macellazione deve avvenire in gruppi separati rispetto agli animali di origine convenzionale.

I principi basilari

I cardini principali della zootecnia biologica sono pertanto: rispetto dell'etologia e del benessere animale, impatto ambientale dell'allevamento ridotto al minimo e uso di alimenti biologici. L'obiettivo dell'allevamento biologico è, quindi, un ragionevole livello produttivo ottenuto con tecniche a basso impatto ambientale, adattato alle situazioni locali (recupero di aree marginali e delle risorse genetiche locali), puntando alla longevità degli animali e alla qualità dei loro prodotti.

Da una lettura di queste norme emerge chiaramente il tentativo di conciliare gradi di "integralismo" diversi e tipologie di allevamento molto distanti tra loro, frutto di condizioni ambientali e culturali differenti. Il regolamento, di cui si attende l'emanazione da parte dell'Unione europea, pur con limiti evidenti e con la scarsa aderenza alle realtà strutturali e ambientali della zootecnia mediterranea, deve essere visto, comunque, come base necessaria per una certezza di sviluppo. □